



Accordo 4 febbraio 2016 in tema di RLS

Angelo Giuliani
Giorgio Crespi
ABI

Milano, 27 maggio 2016

D.lgs. 81/08: rinvii alla contrattazione collettiva

- Art. 47 comma 5: numero degli rls
 modalità di designazione o di elezione,
 il tempo di lavoro retribuito
 gli strumenti per l'espletamento delle funzioni
- Art. 50 comma 3: modalità per l'esercizio delle funzioni
- Art. 47 comma 7: numero minimo di legge;
 il n°è aumentato nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva

D.lgs. 81/08: rinvii alla contrattazione collettiva

Art. 47 comma 8: assenza di elezioni

Art. 48 comma 2: modalità di elezione o designazione del RLST

Art. 51 comma 4: organismi paritetici e loro funzioni

Storia dell'Accordo

- ✓ Istituzione di una commissione paritetica di studio (ccnl 19 gennaio 2012)
- ✓ Disdetta dell'Accordo 12 marzo 1997 e degli Accordi aziendali/ di gruppo (lettera 21 giugno 2013)
- ✓ Istanza di interpello 1° aprile 2014 sulla ammissibilità del RLS di gruppo
- ✓ Interpello 6 ottobre 2014 n. 17 di ammissibilità
- ✓ Accordo 4 febbraio 2016
- ✓ Verbale di riunione 16 marzo 2016

Premesse

Le Parti intendono dare attuazione

- agli adempimenti loro demandati dal d.lgs. 81/08 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori
- adottare soluzioni coerenti con quanto indicato dalla Commissione ministeriale, nell'interpello n. 17 del 6 ottobre 2014


Art. 2:

Presso ogni azienda è istituita la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza quale **organismo** che ha sede presso la **Direzione Generale o Centrale dell'azienda ovvero della capogruppo** nel caso di istituzione degli **RLS di Gruppo**, con le **articolazioni territoriali** di cui all'art.4

Numeri RLS (art. 3)

✓ RLS aziendale

- a) 1 nelle aziende sino a 200 lavoratori;
- b) 3 nelle aziende da 201 a 1000 lavoratori;
- c) 6 nelle aziende con più di 1.000 lavoratori.



Nelle aziende con **più di 2.000** lavoratori, il numero di 6 è integrato secondo i seguenti criteri:

- a) fino a 8.000 dipendenti, 1 rappresentante ogni 3.000 lavoratori o frazione di 3.000, eccedenti i primi 2.000;
- b) oltre 8.000 dipendenti e fino a 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.000 lavoratori o frazione di 7.000, eccedenti i primi 8.000;
- c) oltre 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.500 lavoratori o frazione di 7.500 eccedenti i primi 29.000.

Nel caso di aziende appartenenti a **gruppi bancari**, il numero di RLS non può in ogni caso essere inferiore a **1 ogni 800** lavoratori del gruppo.

Numeri RLS (art. 3)

✓ RLS di Gruppo

Nei **gruppi bancari** con **oltre 4.000** lavoratori, ove sia costituita la Delegazione sindacale di Gruppo, ad iniziativa della capogruppo, le Parti possono stabilire, con specifico accordo, l'istituzione di **RLS di gruppo**. In tale caso, il **numero di RLS complessivo a livello di gruppo** come sopra determinato è aumentato secondo il seguente criterio:

- fino a 10.000 dipendenti, 1 rappresentante;
- da 10.001 a 20.000 dipendenti, 2 rappresentanti;
- da 20.001 a 30.000 dipendenti, 3 rappresentanti;
- da 30.001 a 40.000 dipendenti, 4 rappresentanti;
- da 40.001 a 50.000 dipendenti, 5 rappresentanti;
- da 50.001 a 60.000 dipendenti, 6 rappresentanti;
- oltre 60.000 dipendenti, 7 rappresentanti.

Modalità di elezione (art. 4)

- ✓ Elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori: necessità di un unico regolamento elettorale
- ✓ Candidati da individuare di norma tra i lavoratori che, al momento della elezione, rivestano cariche sindacali ai sensi dell'Accordo 25 novembre 2015 (Verbale di riunione 16 marzo 2016)
- ✓ Ambiti territoriali di competenza da individuare tramite specifico Accordo, in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio
- ✓ Durata del mandato: 4 anni
- ✓ Lavoratori distaccati: diritto di voto presso la distaccataria.

Attribuzioni del RLS (art. 5)

- ✓ Richiamo delle funzioni di cui all'art. 50, D.Lgs. 81/2008
- ✓ Diritto di accesso nei luoghi di lavoro con modalità da concordare in sede aziendale o di gruppo
- ✓ Obbligo di preventiva comunicazione (di norma 1 giornata) degli spostamenti al Servizio PP e autorizzazione all'uso del mezzo più idoneo
- ✓ Disponibilità da parte del RLS dei mezzi e degli spazi necessari
- ✓ Strumenti di lavoro: albo sindacale, telefono, fax, locali delle RSA.
- ✓ Possibilità di disporre di una bacheca elettronica nonché di una casella di posta elettronica per le comunicazioni con l'Azienda
- ✓ Rimborso delle maggiori spese
- ✓ Diritto a ricevere copia del DVR e del DUVRI anche su supporto informatico

Permessi retribuiti (art. 6)

- ✓ Conferma delle 50 ore annue
- ✓ Esclusione dal computo delle 50 ore delle ore di formazione e per l'espletamento delle altre funzioni diverse dagli "accessi" nei luoghi di lavoro
- ✓ In via sperimentale, esclusione dei tempi di viaggio per l'accesso ai luoghi di lavoro, laddove gli stessi siano al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del rls e siano comunque all'interno dell'**ambito territoriale di competenza** di ciascun RLS
- ✓ Possibile istituzione nelle realtà aziendali più articolate e nei gruppi bancari che hanno individuato il RLS di Gruppo di una "**specifico componente**" e relativa **dotazione aggiuntiva** di **5** ore annue per ogni RLS, per le attività di preparazione e verifica degli incontri

Formazione (artt. 7 e 8)

- ✓ Dei lavoratori: rinvio alla disciplina di legge (art. 37, D.Lgs. 81/2008) e all'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
- ✓ Dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
Superamento della precedente disciplina (3 giornate a inizio mandato e 1 giornata ogni anno per l'aggiornamento)
Richiamo dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008: 32 ore iniziali e 8 ore annuali di aggiornamento

Ulteriori disposizioni

- ✓ Obbligo di riservatezza (art. 9)
- ✓ Commissione Paritetica (art. 10; art. 51 D.Lgs 81/08): esame dei dati **OSSIF**
- ✓ RLS e Rappresentanze ex art. 9 l.n. 300 del 1970 (art. 11)
- ✓ Misure antirapina (art. 12)
- ✓ Disposizioni finali (art. 13)